REPUBBLICA ITALIANA **230/2024**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Natale Longo	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Stefania Petrucci	Consigliere
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di pensioni, iscritto al n. **60557** del ruolo generale, proposto da ***OMISSIS***, nato a *Omissis* il *omissis* (*OMISSIS*), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Marcello Mendogni, unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso l'indirizzo digitale *marcello.mendogni@legalmail.it,*

contro

l'**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (INPS), in persona del legale rappresentante p.t. (c.f.: 80078750587), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Antonietta Coretti (*avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it*), Lidia Carcavallo (*avv.lidia.carcavallo@postecert.inps.gov.it*), Antonella Patteri (*avv.antonella.patteri@postecert.inps.gov.it*), Giuseppina Giannico

(*avv.giuseppina.giannico@postecert.inps.gov.it*) e Sergio Preden (*avv.sergio.preden@postecert.inps.gov.it*), unitamente ai quali è elettivamente domiciliato presso i suindicati indirizzi digitali,

avverso e per la riforma

della sentenza n. 25/2022 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, pubblicata in data 17.2.2022.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, nella pubblica udienza del 19.9.2024, il relatore, nonché gli avv.ti Mendogni e Carcavallo.

Svolgimento del processo

Omissis - ex appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, avente un'anzianità contributiva, alla data del 31.12.1995, inferiore ai 18 anni e collocato a riposo in data 30.9.2020 - impugna l'epigrafata sentenza, di cui chiede l'integrale riforma, ad ogni effetto e conseguenza di legge, con la quale il giudice territoriale ha rigettato il ricorso da costui proposto, volto al riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, con applicazione, sulla quota retributiva, dell'aliquota di cui all'art. 54, d.p.r. n. 1092/73 (44%), in luogo di quella meno favorevole riconosciutagli dall'ente previdenziale.

All'uopo, denuncia, in estrema sintesi, l'*error in iudicando* commesso dal primo giudice nel disattendere il combinato disposto degli artt. 54 e 61 d.p.r. n. 1092/73, alla cui stregua agli appartenenti al predetto Corpo spetterebbe il medesimo trattamento previdenziale

previsto per il personale militare, compreso il domandato beneficio.

Costituitosi, l'ente previdenziale appellato si è sostanzialmente rimesso alla decisione di questa Corte, dando lealmente atto dell'ormai ampia messe di sentenze pronunciatesi in senso adesivo alle richieste dell'appellante.

All'udienza di discussione della causa, le parti hanno confermato le rispettive richieste.

Motivi della decisione

L'appello è fondato.

Come già ormai da tempo chiarito anche da questa Sezione (*ex plurimis*, sent. n. 119/2020), per il personale dei VV.FF. vale tuttora, ai fini pensionistici, l'art. 61, d.p.r. n. 1092/73, giammai esplicitamente, né implicitamente abrogato, dalle disposizioni successive (anche riguardanti la riforma dell'ordinamento militare), non essendo queste ultime, *ex se*, incompatibili con la stessa.

Il cennato articolo, nel suo nitido tenore letterale, estende chiaramente il più favorevole trattamento pensionistico previsto per i militari anche al personale dei VV.FF. e ciò appare coerente con la particolare natura, fortemente operativa, di siffatta categoria di dipendenti.

Va escluso, in particolare, che la disciplina di cui all'art. 54 d.p.r. cit., sia qualificabile come speciale, contribuendo, invece, a definire gli *ordinari* criteri di calcolo della pensione per la generalità dei militari (e dei corpi equiparati).

D'altronde, lo stesso Istituto, come ricorda l'appellante, ha

diramato apposita circolare (n. 68 del 14.6.2022), con la quale, preso atto del formante giurisprudenziale concernente il beneficio in parola (tra cui le celeberrime sentenze delle Sezioni Riunite di questa Corte nn. 1/QM/2021 e 12/QM/2021), ha conseguentemente chiarito che l'art. 54 cit. va applicato anche al personale dei VV.FF., nella misura del 2,44%, come stabilito dalle cennate decisioni del giudice della nomofilachia.

Alla luce delle superiori argomentazioni, in accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado andrà, dunque, riformata e, per l'effetto, riconosciuto il diritto dell'appellante ad avvalersi del beneficio di cui all'art. 54 d.p.r n. 1092/73, nella misura del 2,44% annuo, sulla quota retributiva della pensione, con conseguente riliquidazione del trattamento previdenziale, comprensiva degli accessori di legge sugli arretrati.

Il definitivo assetto della materia controversa solo in data recente rappresenta giusto motivo per compensare le spese di difesa del doppio grado di lite. Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ***OMISSIS*** e iscritto al n. **60557** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo accoglie, compensando interamente le spese di difesa del doppio grado di lite. Nulla per quelle di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.9.2024.

L'Estensore Il Presidente

F.to Aurelio Laino F.to Enrico Torri

Depositato in Segreteria il 09/10/2024

Il Dirigente

F.to Massimo Biagi